

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo interrotto per radiazione o sospensione dall'albo, prosecuzione o riassunzione, termine: conoscenza legale dell'evento e onere della prova

Il termine per la prosecuzione o la [riassunzione](#) del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall'albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione. Sul punto va confermato che la conoscenza dev'essere "legale", acquisita, cioè, per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione ovvero di una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell'evento interruttivo ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto aliunde acquisita, ancorchè risultante dagli atti. L'onere di provare la legale conoscenza dell'evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall'[art. 305 c.p.c.](#) per la riassunzione o la prosecuzione incombe, peraltro, sulla parte che ne eccipe l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa.

NDR: in senso conforma alla prima parte della massima si veda Cass. n. 3782 del 2015; sulla seconda parte della massima si veda Cass. n. 3227 del 1989, n. 3085 del 2010, n. 24997 del 2010, n. 20744 del 2012, n. 5650 del 2013, n. 27165 del 2016, n. 13900 del 2017, n. 440 del 2002, n. 5348 del 2007 e n. 3227 del 1989; in senso conforme all'ultima parte della massima si veda Cass. n. 3085 del 2010 e n. 20744 del 2012.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.9.2018, n. 22629

...omissis...

Fatti di causa

La corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 6/12/2016, ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo alla domanda con la quale S. ha chiesto l'equa riparazione per la violazione dei termini di durata ragionevole di una controversia svoltasi innanzi al tribunale di Roma, la corte d'appello di Roma ed, infine, la Corte di cassazione.

La corte, infatti, ha ritenuto fondata l'eccezione di estinzione, sollevata dal Ministero della giustizia, per tardività della riassunzione, sul rilievo che il giudizio, interrotto con decreto del 16/4/2014, in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dell'Avv. X, procuratore del ricorrente, è stato riassunto da quest'ultimo con ricorso depositato del 29/9/2014, laddove il processo è risultato interrotto ex lege sin dal 18/7/2013, data di sospensione dall'albo dell'Avv. X, o, al più tardi, dal 24/10/2013, quando tale provvedimento è stato comunicato: "risulta pacificamente, ha osservato la corte, che lo S., in qualità di avvocato facente parte dello stesso studio dell'Avv. X (nonchè coniuge di quest'ultima), è stato interessato dallo stesso provvedimento di sospensione dall'albo professionale che ha colpito il suo difensore, Avv. X e pertanto, deve ritenersi che la comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 24 ottobre 2013 di sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. X gli sia stato personalmente notificato, in qualità di legale appartenente allo stesso studio professionale e direttamente interessato dallo stesso provvedimento di sospensione". Tali circostanze, ha aggiunto la corte, ritualmente dedotte dall'Avvocatura dello Stato, non sono state specificamente contestate dal ricorrente e, quindi, devono ritenersi provate. Pertanto, ha concluso la corte, "risultando ampiamente decorso, alla data della riassunzione (29 settembre 2014), il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dalla citata comunicazione della sospensione da parte del consiglio dell'ordine (24 ottobre 2013), il giudizio deve essere dichiarato estinto".

S., con ricorso notificato il 6/6/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione di tale decreto.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso notificato in data 4/7/2017.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 301,302,303,305 e 324 c.p.c. ed all'art. 2697 c.c., nonché l'omessa valutazione di una circostanza determinante, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente avesse tardivamente proseguito il giudizio interrotto a seguito della sospensione dall'albo professionale del suo difensore originario, e cioè l'Avv. X, sul rilievo che lo S., in qualità di avvocato facente parte dello stesso studio dell'Avv. X (nonchè coniuge di quest'ultima), era stato interessato dallo stesso provvedimento di sospensione dall'albo professionale che ha colpito il suo difensore e che doveva, pertanto, ritenersi

che la comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 24/10/2013 di sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. X gli fosse stata personalmente notificata, in qualità di legale appartenente allo stesso studio professionale, laddove, al contrario, il termine per la riassunzione decorre dalla effettiva conoscenza legale, da parte del soggetto interessato, dell'evento interruttivo, che si realizza solo con la notificazione dello stesso o con la sua certificazione. La corte d'appello, invece, ha aggiunto il ricorrente, ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dalla data della conoscenza del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, senza, però, che vi sia stata la prova nè dell'invio della relativa comunicazione all'Avv. X ed allo stesso avv. S., nè del presunto rapporto di coniugio e di collaborazione professionale tra l'Avv. X ed il ricorrente. Nè, ha aggiunto il ricorrente, può ritenersi che tale circostanza sia rimasta incontestata, essendosi opposto alle deduzioni dell'ufficio, chiedendo il rigetto dell'eccezione di estinzione sollevata dal Ministero.

Il motivo è infondato.

L'interruzione opera, infatti, dall'evento ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale. Ed invero, come risulta dall'art. 301 c.p.c., la morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo professionale, dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano, di diritto ed automaticamente, l'interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che il giudice e le parti abbiano avuto dell'evento ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunciata dal giudice. Tuttavia, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall'albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass. n. 3782 del 2015). Secondo l'orientamento consolidato, infatti, la conoscenza dev'essere "legale", acquisita, cioè, per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione ovvero di una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell'evento interruttivo (Cass. n. 3227 del 1989) ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto aliunde acquisita (Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 24997 del 2010, in motiv.; Cass. n. 20744 del 2012; Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 27165 del 2016; Cass. n. 13900 del 2017; in precedenza, Cass. n. 440 del 2002; Cass. n. 5348 del 2007), ancorchè risultante dagli atti (Cass. n. 3227 del 1989). L'onere di provare la legale conoscenza dell'evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione o la prosecuzione incombe, peraltro, sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 20744 del 2012, in motiv.).

Nel caso di specie, a fronte della sospensione dall'albo professionale, a tempo indeterminato (e non a tempo determinato, come nel caso deciso da Cass. n. 24997 del 2010), dell'Avv. X, unico difensore dell'istante, la corte d'appello ha ritenuto di far decorrere il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio ad opera del ricorrente dal giorno 24/10/2013 sul rilievo che "... lo S., in qualità di avvocato facente parte dello stesso studio dell'Avv. X (nonchè coniuge di quest'ultima), è stato interessato dallo stesso provvedimento di sospensione dall'albo professionale che ha colpito il suo difensore, Avv. X e pertanto, deve ritenersi che la comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 24 ottobre 2013 di sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. X gli sia stato personalmente notificato, in qualità di legale appartenente allo stesso studio professionale e direttamente interessato dallo stesso provvedimento di sospensione". In effetti, questa Corte ha

avuto già modo di affermare, in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, "... che, allorquando il ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento ad egli indirizzato di "sua" sospensione cautelare dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, ha inevitabilmente preso atto che il "suo" provvedimento gli prefigurava - gli "dichiarava" - al contempo... l'analogo sospensione assunta, per i medesimi illeciti penali, nei confronti della coindagata, coniuge e collega di studio. La notificazione del "suo" provvedimento di sospensione è valsa in guisa di "dichiarazione" e dunque in forma legale a renderlo edotto dell'analogo provvedimento di "sospensione" assunto dallo stesso consiglio dell'ordine nei confronti del coniuge, suo difensore nel procedimento ex lege n. 89 del 2001 introdotto... innanzi alla corte d'appello di Perugia. Non si è quindi al cospetto di una conoscenza acquisita aliunde ovvero induttivamente, sibbene di una conoscenza radicata direttamente ed immediatamente in occasione della notificazione al ricorrente del "suo" provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione"(Cass. n. 28759 del 2017, in motiv.). Il decreto impugnato si è attenuto a tali rilievi.

Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.